

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA-SEZ. SECONDA QUATER

Ricorso N. R.G. 12829/2022

Per **DOMINA EDIZIONI MUSICALI ASSOCIAZIONE CULTURALE**, (da ora anche solo **DOMINA**) con sede legale in Cagliari (CA), nella via Alagon n. 39, codice fiscale 92223780922, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, Erica Mareddu, nata a Cagliari il 27.04.1975, c.f. MRDRCE75D67B354M, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura resa in calce al presente atto dai sottoscritti avvocati Nicola Ibba (c.f. BBINCL84E18B354T) e Mauro Schirra (c.f. SCHMRA89S27E004U); elettivamente domiciliata ai domicili digitali pec n.ibba@egiuridiche.it e studiolegaleschirra@pec.it contenuti nel pubblico registro ReGinde; (tutte le comunicazioni e/o notificazioni potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi Fax: 070.7961916; PEC: n.ibba@egiuridiche.it e studiolegaleschirra@pec.it)

-RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELLA CULTURA, con sede legale in Roma (00186) nella Via del Collegio Romano, 27, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove è domiciliata in Roma, alla via Dei Portoghesi n. 12;

-RESISTENTE -

e nei confronti di

ENTE MUSICALE DI NUORO, (da ora anche solo EMN) con sede legale in Via Convento, 8, 08100 Nuoro NU, in persona del legale rapp.te *pro tempore*;

**NONCHE' NEI CONFRONTI DI TUTTI I PRESENTI ALL'INTERNO DELLA
GRADUATORIA DI CUI ALL'ART. ART. 24 COMMA 4 TER - FESTIVAL DI
MUSICA JAZZ - Prime istanze triennali**



- 1 ASSOCIAZIONE FESTIVALLE AGRIGENTO
- 2 JANA PROJECT ALGHERO (SS)
- 3 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO BERGAMO
- 4 LUZMEK CANZANO (TE)
- 5 PRO LOCO ARTEMISIA CASTROREALE (ME)
- 6 ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO CASTROVILLARI (CS)
- 7 ASSOCIAZIONE FARA MUSIC FARA IN SABINA (RI)
- 8 ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS GAETA (LT)
- 9 ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO IN JAZZ GAMBATESA (CB)
- 10 ASSOCIAZIONE JAZZMI MILANO
- 11 ASSOCIAZIONE PEDRAS ET SONUS MOGORO (OR)
- 13 DROMOS ORISTANO
- 14 PARMAFRONTIERE PARMA
- 15 EXWIDE PISA
- 16 ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTA GIARA SANT'ANNA ARRESI (SU)
- 17 MILES ASSOCIAZIONE CULTURALE SELVAZZANO DENTRO (PD)
- 18 ASSOCIAZIONE MUSICAMORFOSI SEVESO (MB)
- 19 FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO TORINO

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ed istruttorie

- a. del decreto n.650 DG-S 15/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 15.07.2022 (doc. 1) con cui *“sono (ndr. state) approvate, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022 le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la Musica, così come riportate nel verbale n. 3 del 21-22-23-24*

*giugno 2022, cui si rinvia per relationem, insieme ai punteggi riportati nelle relative schede allegare, e si dispone l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022 in favore” degli organismi ivi riportati, nonché con cui “non sono ammessi i progetti triennali presentati unitamente alla domanda di programma annuale 2022” ivi riportati, nella parte in cui **per il settore di cui all'art. 24 comma 4 ter del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii** l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 e nella parte in cui viene fatta propria la motivazione espressa dalla Commissione;*

B

b. per quanto di ragione, degli afferenti verbali (e di tutte le afferenti operazioni), e quindi

del verbale n. 3 del 21-22-23-24 giugno 2022 (doc. 2) denominato “DGS|15/07/2022|VERBALE 38”, e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione consultiva per la Musica, così come riportate; dei punteggi riportati nelle schede allegate ai medesimi verbali ed in particolare della scheda “*Prospetto punteggi Qualità Artistica – Festival di musica jazz / Prime istanze triennali (Art. 24, c.4 ter)*” denominata “DG-S|15/07/2022|VERBALE 38 - Allegato Utente 4 (A04)” (doc. 2 bis), allegata al Verbale n. 3 del 21-22-23-24 giugno 2022; **tutti nella parte in cui tra gli organismi ammessi al contributo FUS per l’anno 2022 per il settore di cui all’art. 24 comma 4 ter del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii** non risulta menzionata la ricorrente e **contestualmente nella parte in cui l’istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022** (anche nella parte in cui è stato sopravvalutato irragionevolmente il progetto degli altri partecipanti e sottovalutato quello della ricorrente);

c. per quanto di ragione, del decreto n. 1913 DG-S 16/12/2021, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo, Dott. Antonio Parente, del 16.12.2021 (doc. 3a), richiamato nel decreto n.650 DG-S 15/07/2022 e di tutti i suoi allegati, ed in particolare l’allegato denominato “*TRIENNIO 2022-2024 Punteggi massimi indicati riQualitu00e0 Artistica.pdf (1MB)*” (doc. 3b) che specificamente all’art. 2 stabilisce che, per il triennio 2022/2024, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all’all.B del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., (con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso, ai sensi dell’art. 5 commi 1, 4, lett a), e 5, del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii), sono stabiliti “*la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all’art. 3, comma 5, del citato D.M., a valere per il triennio 2022/2023/2024*”, nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all’allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l’operato dell’amministrazione precedente;

B

- d. per quanto di ragione, del Decreto 27 luglio 2017 (doc. 4) contenente “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*” e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2022-2024, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;
- e. per quanto di ragione, del D.M. 31 dicembre 2020 (doc. 5) recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-20232024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*”, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;
- f. per quanto di ragione, del D.M. 25 ottobre 2021, rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021, al n. 2868, (doc. 6) recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-20232024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*”, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;
- g. per quanto di ragione ed ove occorrente, di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema, inerenti la procedura di erogazione dei contributi che ci occupa in uno ai chiarimenti eventualmente pubblicati;
- h. della graduatoria finale;
- i. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione della ricorrente al contributo FUS per il triennio 2022-2024;
- l. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

e per la condanna

B

dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

SOMMARIO

- (i) *Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà.*
- (ii) *Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per difetto assoluto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi.*
- (iii) *Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per omessa verbalizzazione: inesistenza e nullità del verbale n. 3/2022 e dei successivi atti della procedura.*
- (iv) *Sulla illegittimità della lex di gara. Nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio la lex di gara è assolutamente generica. Inoltre, la lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme).*
- (v) *Sull'illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che ha omesso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna (al motivo sub iv) contenuta nella griglia di valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell'attribuzione delle valutazioni.*

-I-

Sull'illegittimità dell'operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - INESISTENZA/NULLITÀ DEL VERBALE N. 3/2022 E DELLA SEDUTA FINALE - ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE - CONTRADDITTORIA - INCOERENZA.

-II-

Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per difetto assoluto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

B

-III-

Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per omessa verbalizzazione: inesistenza e nullità del verbale n. 3/2022 e dei successivi atti della procedura.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - INESISTENZA/NULITÀ DEL VERBALE N. 3/2022 E DELLA SEDUTA FINALE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

-IV-

Sulla illegittimità della lex di gara: nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio, assolutamente generica. La lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme).

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31 LUGLIO 2017 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

-V-

Sull'illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che ha omesso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna contenuta nella griglia di valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell'attribuzione delle valutazioni.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31 LUGLIO 2017 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE. ALTRO PROFILO.

Illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice si apprezza anche sotto un altro profilo: l'amministrazione avrebbe potuto superare tutte le precedenti lamentate criticità,

B

contenute nella griglia di valutazione, con la predeterminazione dei criteri di valutazione da applicare nella attribuzione delle valutazioni.

Neppure questo è stato fatto. Per cui l'*opus* procedimentale risulta viziato anche sotto questo aspetto e pertanto i verbali scaturenti dalle valutazioni della Commissione in uno ai provvedimenti derivati sono tutti illegittimi.

PQM

Si conclude affinché piaccia a Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare (incluse le misure cautelari anche atipiche quale, l'ordine di accantonamento delle somme all'amministrazione intimata, se ritenuta idonea a garantire interinalmente gli effetti della pronuncia di merito invocata), annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge.

In via istruttoria, si esibiscono e producono gli atti e i documenti richiamati come da separato foliaro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e s.m.i.), si dichiara che il presente ricorso è soggetto al versamento del contributo unificato di € 650.

Cagliari, 23 giugno 202

Avv. Nicola Ibba

Avv. Mauro Schirra